

Codice A1610B

D.D. 21 settembre 2020, n. 491

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) Intervento: Costruzione di fabbricato a uso deposito attrezzi agricoli in località Sermoria (Foglio 46, mappale 140). Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 491/A1610B/2020

DEL 21/09/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GAVI (AL) Intervento: Costruzione di fabbricato a uso deposito attrezzi agricoli in località Sermoria (Foglio 46, mappale 140). Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal

Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/768/2020A/A1600A

Rif. n. 64341/A1610B del 16/07/2020

64342/A1610B del 16/07/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: GAVI (AL)
Intervento: Costruzione di fabbricato a uso deposito attrezzi agricoli in località
Sermoria (Foglio 46, mappale 140).
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Gavi in data 16 luglio 2020, con nota prot. 4392 del 14 luglio 2020 (pratica edilizia n. 10/2020), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

rilevato, dalla stessa nota di trasmissione, che:

- *“il Comune di Gavi è temporaneamente sprovvisto di Commissione locale per il paesaggio (...)” e “si trasmette l’istanza di cui all’oggetto, chiedendo l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 3, comma 2, della l.r. n. 32/2008 e s.m.i.”;*
- *“si precisa che tale istanza era stata sottoposta al parere della Commissione locale per il paesaggio che si era espressa con parere sospensivo (...)” e “l’integrazione richiesta dalla Commissione locale per il paesaggio è stata successivamente presentata dal tecnico progettista”;*

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza, che comprende anche la sopra citata integrazione,

considerato che l'intervento previsto consiste nella nuova realizzazione di un fabbricato a due piani a uso deposito attrezzi agricoli e nella sistemazione dell'area di pertinenza con riporto e livellamento del terreno di scavo, derivante dalla nuova costruzione, e che detta previsione riguarda una porzione di area agricola interna alla fascia spondale del torrente Lemme sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Gavi (AL) non risulta temporaneamente idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che nell'intorno dell'area d'intervento, sul medesimo lato della Strada comunale che conduce al nucleo abitato, in prossimità del confine comunale con Carrosio, sono presenti in prevalenza abitazioni, anche di recente costruzione, mentre sul lato opposto è situata una Cappella,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- ai margini dell'area d'intervento e, in particolare, sul lato prospiciente la Strada comunale e la Cappella, oltre alla siepe citata in relazione paesaggistica, sia messa a dimora, e sottoposta a periodica manutenzione, una fascia di esemplari arborei autoctoni che permetta in ogni stagione, di realizzare un efficace filtro visivo nei confronti del fabbricato in progetto, specialmente in rapporto alle visuali fruibili dal piazzale antistante alla Cappella; anche per il prospetto cieco del fabbricato in progetto, sul lato Nord-Ovest, si prevedano misure di mitigazione paesaggistica, ad esempio, con messa a dimora di siepi autoctone;
- per la colorazione dei prospetti del nuovo fabbricato siano utilizzate colorazioni a bassa luminosità, con tonalità coerenti con quelle originarie dell'edilizia rurale tipica del luogo, che contribuiscano ad attenuare la percezione visiva del nuovo edificio.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	ISTANZA.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica - integrazione</i>	RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf
4	<i>Elaborato grafico - Estratti NCT/PRG e planimetria</i>	TAVOLA1.pdf
5	<i>Elaborato grafico di progetto - Piante, prospetti e sezioni</i>	TAVOLA2.pdf
6	<i>Elaborato grafico di progetto - Piante, prospetti e sezioni - integrazione</i>	TAVOLA 2A PAESAGG.pdf

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Al Comune di Gavi (AL)
pec: ediliziaprivata@pec.comunegavi.it

Prot. n.	Class.	All.
OGGETTO:	Risposta al foglio prot. n. 66831 del 22/07/2020	
AMBITO E SETTORE:	Tutela paesaggistica	
DESCRIZIONE:	GAVI - (AL) Costruzione fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli Loc. Sermoria, 2 (C.T. fg. 46 map. 140)	
DATA RICHIESTA:	data di arrivo richiesta 22/07/2020 protocollo entrata richiesta n. 9807 del 23/07/2020	
RICHIEDENTE:	[REDACTED]	
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)	
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE	
DESTINATARIO:	Regione Piemonte Pubblico	
ALTRO CONTENUTO:		

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda le opere per "costruzione fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli" in località Sermoria;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera c) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *Torrente Lemme*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e la valutazione positiva condizionata ivi espressa;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c. 7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Considerato che tra le direttive espresse all'art. 14 delle Norme di Attuazione dal PPR, "Sistema idrografico", si rileva al comma 8 lettera b. V quanto segue "... qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi...";

Considerata la stretta vicinanza del sito d'intervento alla Cappella di Nostra Signora del Carmine, sottoposta a tutela per gli effetti del combinato artt. 10-12, ai sensi della Parte II, Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le seguenti prescrizioni espresse dalla Regione Piemonte:





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Foglio n. 2 – segue nota Prot. n.

del

- ai margini dell'area d'intervento e, in particolare, sul lato prospiciente la Strada comunale e la Cappella, oltre alla siepe citata in relazione paesaggistica, sia messa a dimora, e sottoposta a periodica manutenzione, una fascia di esemplari arborei autoctoni che permetta in ogni stagione, di realizzare un efficace filtro visivo nei confronti del fabbricato in progetto, specialmente in rapporto alle visuali fruibili dal piazzale antistante alla Cappella; anche per il prospetto cieco del fabbricato in progetto, sul lato Nord-Ovest, si prevedano misure di mitigazione paesaggistica, ad esempio, con messa a dimora di siepi autoctone;
- per la colorazione dei prospetti del nuovo fabbricato siano utilizzate colorazioni a bassa luminosità, con tonalità coerenti con quelle originarie dell'edilizia rurale tipica del luogo, che contribuiscano ad attenuare la percezione visiva del nuovo edificio.

Considerato che nell'ambito dell'intervento sono comunque previste attività di scavo per la realizzazione delle opere di fondazione del fabbricato, si coglie l'occasione per rammentare le specifiche responsabilità in capo alla D.L. riguardo il rigoroso rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, la Scrivente si riserva di disporre eventuali misure a tutela di quanto emerso, secondo le leggi vigenti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

L'incaricato

Arch. Carlotta Matta

Il responsabile dell'istruttoria

Arch. Simona Borla



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo